Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 24 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, con decreto 15 *settembre* 1966, *in seguito a parere della Commissione prevista dall'art.* 7 *della legge* 2 *gennaio* 1958, *n.* 13, *ha conferito i seguenti Attestati di pubblica benemerenza al valor civile*:

TOTTA Nazario Antonio, il 13 giugno 1965 in S. Marco in Lamis (Foggia).

BATTIATO Carmelo, vigile del fuoco, il 1° agosto 1965 in Catania.

WANAUSEK Edoardo, vigile del fuoco, il 1° agosto 1965 in Catania.

ERSPAMER Marcello, l'8 agosto 1965 in Sover (Trento).

GIANNINI Raffaello, il 23 agosto 1965 in Viareggio (Lucca).

MARCHI Tristano, il 23 agosto 1965 in Viareggio (Lucca).

POMPOSI Consalvo, il 23 agosto 1965 in Viareggio (Lucca).

SPAZZAFUMO Franco, il 23 agosto 1965 in Viareggio (Lucca).

TRUCCO Emilio, il 25 agosto 1965 in Noli, località Curva del Leone (Savona).

TRUCCO Luisa, il 25 agosto 1965 in Noli, località Curva del Leone (Savona).

SPASCIANI Antonio, ispettore capo dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

BEDINI Antonio, ispettore dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

CORBO Leonardo, ispettore dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

VIGNA Arrigo, coadiutore principale dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

MAZZA Pietro, maresciallo dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

PIROLA Ambrogio, maresciallo dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

RIPAMONTI Carlo, maresciallo dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

ROSSI Vincenzo, maresciallo dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

CARPANI Angelo, brigadiere dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

CORTI Vittorio, brigadiere dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

DALL'ARMI Luigi, brigadiere dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

PRINETTI Ruggero, brigadiere dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

VESCOVI Emilio, brigadiere dei vigili del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

COLOMBO Giovanni, vigile scelto del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

GIUDICI Giuseppe, vigile scelto del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

INVERNIZZI Amleto, vigile scelto del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

TURCATI MOIRAGHI Cesarino, vigile scelto del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

VENERONI Adriano, vigile scelto del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

BETLAMINI Mario, vigile del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

CAGNONI Aldo, vigile del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano

CAROLLO Michele, vigile del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

DOLCI Ennio, vigile del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

FERRARO Giuseppe, vigile del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

GAGLIARDI Giovanni, vigile del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

GRANATA Virginio, vigile del fuoco, il 27 gennaio 1966, in Milano.

MAGOTTI Alessio, vigile del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

TAVERNARO Albino, vigile del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

VERDE Enzo, vigile del fuoco, il 27 gennaio 1966 in Milano.

(8081)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966, n. 982.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 18 contenente norme relative alla propedeuticità delle materie del corso di laurea in Giurisprudenza è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 18. — Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di:

Diritto romano, Esegesi delle fonti del diritto romano e Diritto comune, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto privato;

Diritto commerciale, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Istituzioni di diritto privato e di Economia politica;

Diritto del lavoro, Legislazione del lavoro e Diritto dell'economia, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto privato, di Economia politica e di Diritto costituzionale;

Diritto civile, Diritto agrario, Diritto privato comparato e Diritto della navigazione, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano e di Istituzioni di diritto privato;

Storia del diritto italiano ed Esegesi delle fonti del diritto italiano, se non ha superato quelli di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano;

Scienza delle finanze e Diritto finanziario, se non ha superato quello di Economia politica;

Diritto amministrativo e Diritto internazionale, se non ha superato quello di Diritto costituzionale;

Procedura penale, se non ha superato quello di Diritto penale;

Diritto ecclesiastico, Diritto processuale e civile e Diritto internazionale privato e processuale, se non ha superato quello di Istituzioni di diritto privato;

Storia del diritto canonico, se non ha superato quello di Storia del diritto romano.

L'art. 23, relativo al corso di laurea in Giurisprudenza: il 2° e 3° comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La stessa norma è applicabile anche agli studenti di altra Facoltà che chiedono il passaggio alla Facoltà di giurisprudenza e per gli studenti che provengono da Università estere, sempre che gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati, che siano affini ad insegnamenti ed esami della Facoltà di giurisprudenza, siano tali da giustificare l'abbreviazione del corso. In ogni caso la durata complessiva degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nel corso di provenienza, non può essere inferiore a quattro anni.

Nei casi previsti dal presente articolo la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1966, n. **983**.

Erezione in Comune autonomo della frazione Villa Cortese, già appartenente al comune di Busto Garolfo (Milano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 31 maggio, 2 e 7 giugno 1964, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Villa Cortese del comune di Busto Garolfo (Milano) ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Busto Garolfo in data 16 giugno 1964, n. 18, e del Consiglio provinciale di Milano in data 12 luglio 1965, numero 20424/3041/65, con le quali detti Consessi hanno espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 agosto 1966;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Villa Cortese è distaccata dal comune di Busto Garolfo (Milano) e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Villa Cortese » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Busto Garolfo ed il costituito comune di Villa Cortese, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Busto Garolfo.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Busto Garolfo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Villa Cortese, sarà mantenuto « ad personam » il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1966

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966, n. **984**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Guglielmo Marconi » di Taranto.

N. 984. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Guglielmo Marconi » di Taranto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1966, n. **985**.

Autorizzazione all'Ordine dei farmacisti della provincia di Ascoli Piceno ad acquistare un immobile.

N. 985. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Ordine dei farmacisti della provincia di Ascoli Piceno viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 6.000.000 l'immobile facente parte del fabbricato sito in Ascoli Piceno, corso Vittorio Emanuele n. 21, che insiste su area fabbricabile descritta nel catasto terreni al foglio 169, particella 1921, per adibirlo a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. **986**.

Autorizzazione all'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato, di un immobile sito in Castelraimondo.

N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Castelraimondo con atto 26 agosto 1955, n. 639 di rep., rogato dal notaio avv. Alberto Caglini, di un appezzamento di terreno di mq. 157, sito in Castelraimondo al piazzale XXIV Maggio, riportato al catasto terreni alla pagina 205 al foglio 25 con le particelle 220/I e 220-1/4 e sul quale sarà costruito un fabbricato per terremotati e senza tetto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1966, n. **987**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad acquistare un immobile.

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Siena viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 160.750.000, un fabbricato in corso di costruzione sito in Siena, viale XXIV Maggio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1966.

Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio di un francobollo a soggetto turistico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, n. 1357, con il quale è stata autorizzata la emissione di francobolli commemorativi o celebrativi per l'anno 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo a soggetto turistico nel valore da L. 20. Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 30×40; formato stampa: mm. 27×37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: trenta milioni di esemplari; colori: giallo, arancio e nero; ogni quartino si compone di quaranta esemplari.

La vignetta poggia sul lato corto del formato ed è rappresentata dal profilo della metà di un capitello, con le modanature volte a destra, disegnato da un tratto a due colori, che si stacca dal fondo, anch'esso a due colori, per mezzo di un contorno bianco. Sul fondo che tinteggia l'interno del capitello e che si allarga fino a formare una fascia che prende tutta l'altezza, a sinistra del francobollo, come appoggio ideale al capitello stesso, è graficamente disegnata una sequenza di opere architettoniche italiane, che, comprese fra il profilo di un paesaggio montano, posto superiormente, e alcune linee ondulate, in basso, simboleggianti il mare, sono, a partire dall'alto, il Palazzo Vecchio di Firenze, il Colosseo, la cupola di San Pietro, il Duomo di Milano, la Torre di Pisa, il Maschio Angioino di Napoli, il tempio della Concordia e le colonne di Castore e Polluce di Agrigento e, infine, la basilica e la colonna di San Marco a Venezia.

Sul fondo, all'estremo del capitello, sono poste tutte le leggende. In alto a destra, seguendo l'angolo del francobollo, la scritta in negativo, a carattere bastoncino rettangolare, « VISITATE L'ITALIA »; in basso, su di una sola riga e per tutta la larghezza del fondo, in carattere bastone, in nero, la leggenda « POSTE ITALIANE » e sopra di questa, sfalsato a destra, un blocchetto formato dalla parola « LIRE » con sotto il valore in cifre, in carattere bastone chiaroscurato nero.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1967 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1966
Registro n. 71 Poste e telec., foglio n. 171

(9321)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1966.

Conferma del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, con il quale è stata concessa la personalità giuridica all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto lo statuto dell'Ente medesimo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1682, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1963, con il quale l'on. Angelo Priore è stato confermato presidente dell'Ente in argomento;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 dello statuto citato si rende necessario procedere alla nomina del presidente dell'Ente medesimo, per decorso triennio;

Decreta:

L'on. Angelo Priore è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare per un nuovo triennio a decorrere dal 19 novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(9434)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1966.

Sostituzione di un componente il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 1965, n. 180, concernente la nuova costituzione del Consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 18682 del 5 ottobre 1966 con la quale si comunica

che l'Ambasciatore Egidio Ortona è cessato dalle funzioni di direttore generale degli affari economici ed è stato sostituito dal Ministro plenipotenziario dott. Vincenzo Soro;

Decreta:

Il Ministro plenipotenziario dott. Vincenzo Soro, direttore generale degli affari economici, è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero quale delegato del Ministero degli affari esteri, in sostituzione dell'Ambasciatore Egidio Ortona.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 383

(9312)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1966.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il Centro di comunicazioni spaziali radio-televisive del Fucino (L'Aquila), di proprietà della Società Telespazio, e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 12 della convenzione 9 febbraio 1965 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telespazio, società per azioni per le comunicazioni spaziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130, con il quale venivano concessi in esclusiva alla Società Telespazio, con sede in Roma, via del Babuino n. 9, l'impianto e l'esercizio di sistemi atti a realizzare fra stazioni terrene collegamenti di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali;

Vista la domanda in data 13 settembre 1965, con la quale la Telespazio, società per azioni per le comunicazioni spaziali, chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il Centro di comunicazioni spaziali radio-televisive del Fucino e che vengano altresì dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere a tali impianti relative;

Riconosciuto che per l'installazione del predetto Centro del Fucino la località prescelta è, dal punto di vista tecnico, la sola idonea fra le numerose località esaminate;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti e l'assoluta necessità e l'urgenza di procedere alla definitiva sistemazione degli impianti per le comunicazioni tramite satelliti artificiali;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle comunicazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti costituenti il Centro di comunicazioni spaziali radio-televisive del Fucino, siti nella conca del Fucino (L'Aquila) di proprietà della Telespazio, Società per azioni per le comunicazioni spaziali, sono dichiarati di pubblica utilità.

Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi, descritte nella allegata relazione tecnica che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per la sistemazione degli impianti, di cui al precedente articolo, e per assicurare il regolare funzionamento di essi, la Telespazio potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nell'allegata planimetria e potrà richiedere, inoltre, la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni di servitù, di cui al presente decreto, e le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(9363)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.

Diminuzione del 29 % dei compensi fissi ed addizionali a carico degli enti mutualistici ed assicurativi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visti i decreti ministeriali in data 24 gennaio, 22 marzo 1963 e 8 gennaio 1965 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1963, n. 50, del 4 aprile 1963, n. 91, e del 25 gennaio 1965, n. 20, con i quali venivano determinati i compensi fissi di cui al citato art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per i ricoveri ospedalieri in corsia comune a carico degli Enti mutualistici ed assicurativi;

Viste le conclusioni cui è pervenuta la Commissione interministeriale di studio per il riordinamento del trattamento economico dei medici ospedalieri con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, della sanità, nonchè della Federazione nazionale degli ordini dei medici, della Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere, della Confederazione italiana medici ospedalieri, della S.I.P.O., dell'A.M.P.O., dell'U.N.A.C.I., dell'A.N.A.A.O.;

Considerato che in relazione alle conclusioni sopra citate occorre provvedere, correlativamente con l'adeguamento delle misure dei nuovi stipendi a favore dei sanitari ospedalieri previsto dalla circolare n. 184/300 R.S. in data 31 ottobre 1966, ad una riduzione dei compensi fissi nel quadro di un più adeguato assetto retributivo delle categorie interessate e in relazione anche ad una migliore organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri;

Inteso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

I compensi fissi e addizionali a carico degli Enti mutualistici ed assicurativi di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e stabiliti nei decreti ministeriali citati in premessa per i ricoveri in corsia comune presso gli ospedali sono ridotti del 29 % in conseguenza dell'adeguamento delle retribuzioni al personale sanitario da effettuarsi in conformità alle istruzioni di cui alla circolare citata in premessa, fermi restando i criteri di ripartizione in atto vigenti.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1966.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(9364)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1966.

Sostituzione di un membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 luglio 1963, concernente la composizione del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma di cui sopra è cenno;

Vista la nota n. 263635 del 20 ottobre 1966, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato come membro effettivo del Comitato sopra citato il dott. Sebastiano Samperi, ispettore capo degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Arturo Cipolla, collocato a riposo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Sebastiano Samperi, ispettore capo degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in sostituzione del dott. Arturo Cipolla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(9313)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1966.

Sostituzione del presidente e di alcuni componenti della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1966 e 15 settembre 1966, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1966, n. 166, e del 4 ottobre 1966, n. 247;

Vista la lettera n. 99146 del 22 ottobre 1966 dell'Istituto nazionale per il commercio estero, con la quale si comunica che il comm. dott. Giuseppe Scala è stato nominato direttore generale di detto Istituto in sostituzione del gr. uff. dott. Lodovico Groja;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Giuseppe Scala, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è nominato presidente della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e di piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione del gr. uff. dott. Lodovico Groja.

Art. 2.

Il dott. Calogero Vinci, direttore di sezione, e il signor Giovanni Di Maria, segretario principale del Ministero del commercio con l'estero, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente di detta Commissione in sostituzione del dott. Ortenzi Ferrer e del dott. Ghelardini Alfiero, destinati ad altri incarichi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(9310)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1966, l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Palermo Eduardo, per il prezzo di L. 6.750.000 — alle condizioni indicate nella scrittura privata (« compromesso ») intervenuta tra le parti in data 18 febbraio 1962 ed integrata da una dichiarazione rilasciata dal predetto sig. Palermo in data 3 giugno 1963 — un appezzamento di terreno della superficie di mq. 3.000, sito in comune di Roggiano Gravina (Cosenza), da destinare alla costruzione dell'Asilo-orfanotrofio « Madonna degli Orfani ».

(9238)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale di custodia (Situazione al 1° gennaio 1966)

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che e stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1966.

Nel termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(9200)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa « Circolo Familiare », con sede in Mercallo (Varese)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1966 il sig. Cesarino Dell'Ali è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa « Circolo Familiare », con sede in Mercallo (Varese), per un periodo di sei mesi dalla data del decreto, in sostituzione del rag. Rocco Maraschiello, nominato con decreto in data 22 agosto 1966, che non ha accettato l'incarico, per sopraggiunti motivi familiari.

(9286)

Scioglimento della Società cooperativa mista « Dies - Dipendenti impianti elettrici e segnalamento », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1966, la Società cooperativa « Dies - Dipendenti impianti elettrici e segnalamento », con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 7 settembre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del dott. Zinanni Pietro.

(9392)

Sostituzione dei commissari liquidatori della Società cooperativa « Case CNADEP », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 novembre 1966, l'avv. Manlio De Franchis è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Case CNADEP », con sede in Napoli, in sostituzione dei signori prof. avv. Valente Simi, ing. Vito Sparacio e dott. Salvatore Marino.

(9240)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Salandrese », con sede in Salandra (Matera)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 novembre 1966, la Società cooperativa « La Salandrese », con sede in Salandra (Matera), costituita per rogito Motta in data 6 febbraio 1955 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del geom. Demma Matteo.

(9242)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « S. Onofrio », con sede in Campodimele (Latina)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 novembre 1966, la Società cooperativa agricola « S. Onofrio », con sede in Campodimele (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 12 giugno 1957 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del prof. Greco Antonio.

(9241)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « La Memoria » di Gavardo (Brescia), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale stesso.

Con decreto n. 300.16.III.15/5.965, in data 18 ottobre 1966 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « La Memoria » di Gavardo (Brescia), viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e successive modificazioni, una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale stesso.

(9201) blica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Piove di Sacco (Padova), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 18 ottobre 1966, n. 300.16.III.54/5.975 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Piove di Sacco (Padova), viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e successive modificazioni, una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale stesso.

(9202)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Posta Fibreno (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.377.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9426)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1966, il comune di Roccamena (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.982.263, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 5459 della *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 26 ottobre 1966.

(9401)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1966, registro n. 60 Esercito, foglio n. 260

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 2 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1943, registro n. 17 Guerra, foglio n. 56 (B. U. 1943, dispensa 70, pagina 5097):

Anselmi Emilio, di Anselmo e di Bacchieri Fernanda, sottotenente 82° Reggimento fanteria. Il cognome della madre viene così rettificato: Banchieri.

Decreto presidenziale 9 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1950, registro n. 29 Esercito, foglio n. 15 (B. U. 1950, dispensa 15, pagina 1996):

Anselmi Emilio, di Anselmo e di Balchini Fernanda, da Roma, classe 1920, sottotenente 82° Reggimento fanteria. Il cognome della madre viene così rettificato: Banchieri.

Regio decreto 27 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1932, registro n. 8 Guerra, foglio n. 148 (B. U. 1932, dispensa 75, pagina 3859):

Capobianco Agostino, da S. Cono (Catania), caporale 1ª Squadriglia autoblindate della Cirenaica, matricola 2700. Il nome viene così rettificato: Agatino.

Regio decreto 4 gennaio 1920, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1920, registro n. 160 Guerra, foglio n. 68 (B. U. 1920, dispensa 7, pagina 345):

Dagnato Adolfo, da Padova, soldato 21° Reggimento fanteria (M.M.), matricola 1578. Il cognome viene così rettificato: D'Agnano. Inoltre il numero di matricola è: 7240-*bis*.

regio decreto 14 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1937, registro 32 Guerra, foglio 351 (B. U. 1937, dispensa 66, pagina 5289):

Di Stefano Vincenzo, di Domenico e di Carolina Marino, da Marsiconuovo (Potenza), carabiniere 450ª Sezione CC. Il cognome viene così rettificato: De Stefano.

Decreto presidenziale 22 novembre 1953 (B. U. 1953, dispensa 50, pagina 4004):

Landini Visino, fu Luigi e di Artoni Gentile, da Gualtieri (Reggio Emilia), classe 1910, sergente maggiore 1° Reggimento genio pontieri. La data del fatto d'arme viene rettificata da « 25 dicembre 1943 » a « 25 dicembre 1942 ».

Regio decreto 29 aprile 1923, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1923, registro n. 256 Guerra, foglio 41 (B. U. 1923, dispensa 25, pagina 1202):

Sullustri Amedeo, da Chiaravalle (Ancona), sergente 93° Reggimento fanteria, matricola 25745. Il cognome viene così rettificato: Sollustri.

(9206)

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ciampino, nel comune di Marino

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata pubblicata, in data 10 novembre 1966, mediante deposito per sessanta (60) giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Marino (Roma) la nuova mappa rettificata relativa alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ciampino, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Tale mappa annulla, a tutti gli effetti, quella precedentemente pubblicata all'albo pretorio del Comune medesimo in data 25 marzo 1966.

Nel termine di centoventi (120) giorni da quello di deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto ministeriale 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 303 del 7 dicembre 1964.

(9560)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni siti nel comune di Augusta (Siracusa)

Con decreto 20 febbraio 1966 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli immobili distinti nel catasto terreni del comune di Augusta (Siracusa) con i mappali numeri 32, 33, 34, 35, 46, 97, 100, 101 e 123 del foglio di mappa 24, della superficie complessiva di mq. 14.192.

(9281)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di San Bartolomeo in Galdo

Con decreto provveditoriale n. 27411 in data 14 novembre 1966, è stato approvato il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al precedente piano di zona del comune di San Bartolomeo in Galdo, approvato con decreto presidenziale n. 38015 in data 29 luglio 1963.

(9390)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di ricostruzione di Frosinone

Con decreto ministeriale 15 novembre 1966, n. 803, previa decisione sulle opposizioni presentate e con una prescrizione, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Frosinone, relativa alla sistemazione della zona compresa tra via Angeloni, vicolo della Pescheria, via Ricciotti e largo S. Silvestro, vista in un elaborato tecnico in scala 1 : 1000 e 1 : 100.

(9389)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « Pacinotti », di Venezia, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Venezia n. 21206 Div. 1, in data 9 settembre 1966, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « Pacinotti », di Venezia, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 11.000.000 disposta dal Gruppo industriali di Venezia e Marghera per la istituzione di un premio di studio da intitolarsi alla memoria del prof. ing. Mario Mainardis.

(9380)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 31 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1966, registro n. 14, foglio n. 278, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 18 giugno 1964 — proposto dalla S. r. l. Kibon Italiana contro la decisione in data 27 febbraio 1964 con la quale la G. P. A. di Piacenza respinse in parte (limitatamente alle voci « Caffè, zucchero e thè ») il ricorso della medesima avverso il provvedimento in data 19 giugno 1963 con cui il sindaco di Piacenza le aveva negato l'aggiunta delle voci « liquori confezionati, vini pregiati confezioni, caffè, zucchero, thè » alla licenza commerciale in suo possesso.

(9214)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 23 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,69	—	624,53	624,62	624,55	624,68	624,62	624,62	624,68	624,67
$ Can.	577,31	—	577,25	577,35	576,80	577,25	577,36	577,35	577,25	577,25
Fr. Sv.	144,78	—	144,79	144,76	144,70	144,79	144,765	144,76	144,79	144,75
Kr. D.	90,47	—	90,5050	90,50	90,35	90,51	90,51	90,50	90,51	90,50
Kr. N.	87,44	—	87,43	87,435	87,35	87,43	87,43	87,435	87,43	87,44
Kr. Sv.	120,87	—	120,88	120,85	120,80	120,90	120,855	120,85	120,90	120,85
Fol.	172,71	—	172,70	172,71	172,73	172,77	172,73	172,71	172,77	172,70
Fr. B.	12,50	—	12,5120	12,505	12,52	12,51	12,5095	12,505	12,51	12,505
Franco francese	126,40	—	126,33	126,355	126,35	126,40	126,365	126,355	126,40	126,35
Lst.	1743,92	—	1744,25	1743,875	1743,75	1744,15	1743,875	1743,875	1744,15	1743,90
Dm occ.	157,17	—	157,16	157,17	157,135	157,90	157,17	157,17	157,19	157,17
Scell. Austr.	24,15	—	24,1475	24,1470	24,10	24,15	24,15	24,1470	24,15	24,155
Escudo Port.	21,75	—	21,75	21,765	21,75	21,76	21,7525	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	—	10,44	10,4287	10,43	10,43	10,428	10,4287	10,43	10,43

Media dei titoli del 23 novembre 1966

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	103,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,62
1 Dollaro canadese	577,355
1 Franco svizzero	144,762
1 Corona danese	90,505
1 Corona norvegese	87,432
1 Corona svedese	120,852
1 Fiorino olandese	172,72
1 Franco belga	12,507
1 Franco francese	126,36
1 Lira sterlina	1743,875
1 Marco germanico	157,17
1 Scellino austriaco	24,148
1 Escudo Port.	21,759
1 Peseta Sp.	10,428

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Matera

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1966, n. 16801/5868 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Soc. per Az. « Ferrosud » con sede provvisoria in via Bissolati, 54 presso la « S.p.A. Finanziaria Breda » delle zone demaniali facenti parte del tratturo Melfi-Castellaneta » in agro di Matera estese mq. 15.340 riportate in catasto nella maggiore superficie alle particelle numeri 58, 53, 54, 55, 277, 56 e 57 ed alla particella n. 39 (subalt. *b*) del foglio di mappa n. 8 del comune di Matera e nella planimetria tratturale con le lettere « A » e « B ».

(9239)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1966, registro n. 11 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 169, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, in data 21 marzo 1964, dal sig. Pierdonati Aldobrando avverso il mancato inquadramento tra gli operai permanenti dello Stato, ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, è stato dichiarato in parte inammissibile in quanto proposto avverso la nota del 24 ottobre 1963, n. 5699 ed in parte irricevibile in quanto proposto avverso il provvedimento del 27 settembre 1961, n. 37691.

(9098)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1966, registro n. 11 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 172, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto collettivamente, in data 23 dicembre 1961, dai signori Parrilla Giuseppe, Carricato Giacomo, Caroppo Antonino, Pittore Gennaro, Sivolella Nicola, Moles Rocco Giuseppe, Spadafora Luigi, Raimondo Nicolino, Raimondo Pietro, Sagarese Angelo, Mango Michele, Tiani Giuseppe, Di Gennaro Luigi, Cirello Francesco e Briguori Fiorenzo, avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(9097)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Azzano Decimo (Udine), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 10 novembre 1966 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Azzano Decimo (Udine), in amministrazione straordinaria, il signor Arturo Valvasori è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9455)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a undici posti di procuratore legale di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo legale).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a undici posti di procuratore legale di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo legale), presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I candidati che verranno nominati in seguito ai risultati del concorso non potranno presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laruea in giurisprudenza.

B) Iscrizione all'Albo dei procuratori legali.

Gli aspiranti non dovranno essere vincolati da alcun rapporto d'impiego, sia pubblico che privato, salvo che si tratti di professori e di assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori e di professori degli Istituti secondari dello Stato ovvero di avvocati e procuratori assunti come tali da Enti pubblici ed addetti ad uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli Enti stessi.

L'Amministrazione si riserva di accertare in ogni momento che effettivamente i candidati non siano vincolati da alcun rapporto d'impiego pubblico o privato.

C) Età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alla lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

D) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

F) Godimento dei diritti politici.

G) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

H) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª) in Roma, viale dell'Agricoltura (EUR) entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera C) *dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

f) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la data della iscrizione all'Albo dei procuratori legali. Essi devono altresì dichiarare di non essere vincolati da alcun rapporto d'impiego salve le eccezioni previste dall'art. 2 del bando;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso;

m) *di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.*

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisandone il titolo, la data del rilascio e il numero: carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica - libretto ferroviario personale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del Comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, ecc.);

3) le pubblicazioni a stampa (in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in quattro prove scritte che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) diritto processuale civile;
4) diritto e procedura penale;

b) in cinque prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) diritto processuale civile;
4) diritto e procedura penale;
5) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La Commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento e la durata delle prove scritte ed i criteri per la valutazione dei titoli.

I giorni, l'ora ed il luogo, in cui si effettueranno le prove scritte saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentare il medesimo documento di cui hanno indicato gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento delle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i novanta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati. Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

5) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

11) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

12) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

13) madri o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

14) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

15) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

16) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

17) coniugati o vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

18) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in giurisprudenza. In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia antentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata;

b) certificato in carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'Albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato.

I candidati che siano vincolati da un rapporto di pubblico impiego devono inoltre presentare un certificato dell'Ente da cui dipendono, in carta bollata da L. 400, dal quale risulti che sono stati assunti in qualità di professori o di assistenti delle Università e di altri Istituti superiori o in qualità di professori di Istituti secondari dello Stato ovvero come avvocati o procuratori legali e che sono addetti agli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso l'Ente stesso;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9 ,ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti;

d) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco, e vidimato dal commissario di leva. -

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere b), d), e) e f) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale della qualifica iniziale della categoria direttiva del ruolo legale e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 140.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale, la indennità speciale stabilita, per la qualifica iniziale in L. 15.000 mensili lorde e le competenze e gli onorari professionali liquidabili ai singoli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento per il personale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mansilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

(Da redigere su carta bollata da L. 400).

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Uff. 2° *- Sez.* 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR)
ROMA

. l sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat . . a . . . . il . . . .
domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami e per titoli a undici posti di procuratore legale di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo legale).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .
(indirizzo dell'Università)

e) di essere iscritt . all'Albo dei procuratori legali dal . . . .;

f) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione: . . . . ;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (4) . . . .;

h) di essere residente nel Comune di . . . . (provincia di . . . .) (5).

. l . sottoscritt . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data di rilascio)

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In relazione all'art. 2 del bando . l . sottoscritt . dichiara di non essere vincolat . da alcun rapporto d'impiego sia pubblico che privato (6).

In caso di nomina . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal

Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(6) In sostituzione della dichiarazione di cui al testo, i candidati, ove del caso, devono dichiarare l'attività di insegnamento eventualmente svolta o presso quale Ente pubblico sono stati assunti come avvocati o procuratori per essere addetti ad uffici legali.

(7) Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del Comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Il presidente: FANELLI

(8092)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 6 dell'1-30 giugno 1966 pubblica il decreto ministeriale 29 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 12 Interno, foglio n. 128, che approva la graduatoria di merito dei candidati al concorso a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1964.

(9298)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 28 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 dell'8 giugno 1966, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, n. 299, nei giorni 16 e 17 dicembre 1966, alle ore 8,30.

(9443)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 349 del 9 luglio 1966, relativo all'assegnazione delle condotte veterinarie ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma;

Considerato che il dott. Lupini Luigi vincitore della condotta veterinaria di Busseto ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 349 del 9 luglio 1966;

Considerato che il dott. Pasetti Luigi che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta di Busseto indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 349 del 9 luglio 1966 il dott. Pasetti Luigi è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Busseto in sostituzione del dott. Lupini Luigi rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Busseto.

Parma, addì 3 novembre 1966

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(9050)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1966, n. 28.

Provvedimenti per favorire la ricerca di sostanze minerali e di altre risorse naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 30 *del* 2 *novembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire, nel quadro della vigente disciplina legislativa, la scoperta e la valorizzazione delle sostanze minerali, delle energie del sottosuolo e degli altri materiali indicati nell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere un piano di studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni, avvalendosi dell'opera di Enti ed Istituti specializzati ed anche di privati, esperti nei settori geologico, mineralogico, geochimico, giacimentologico e geofisico e nei settori della coltivazione e della preparazione dei minerali.

Art. 2.

Gli incarichi di cui all'art. 1 dovranno contenere l'oggetto degli studi o delle ricerche ed i termini di consegna degli elaborati e delle conclusioni.

Art. 3.

Per le attività di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di Lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1966 e di Lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.

La liquidazione delle spese è disposta con decreto dell'Assessore all'industria e al commercio previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito, al Titolo II - Cat. X - « Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione » - il capitolo 700 con la denominazione: « Spese per studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni diretti alla valorizzazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo; per lavori e per l'acquisto, al medesimo fine, di attrezzature ed apparecchiature » e con lo stanziamento di Lire 150 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (Rubrica n. 5 dell'allegato 5 al bilancio medesimo).

La spesa di Lire 150 milioni relativa all'esercizio finanziario 1966, di cui al precedente art. 3, fa carico al sopracitato capitolo

700. L'onere di Lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971, farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 ottobre 1966

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1966, n. 29.

Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 30 *del* 2 *novembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in materia di caccia, trasferite all'Amministrazione regionale con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana.

Art. 2.

La caccia alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la zona montana di cui all'articolo 5, è permessa dalla seconda domenica di agosto al 31 marzo.

I presidenti delle Amministrazioni provinciali, su parere dei Comitati provinciali della caccia, possono prorogare eccezionalmente il termine di chiusura fino alla seconda domenica di aprile.

La caccia al germano e alla folaga si chiude il 1° marzzo.

La caccia agli alaudidi, ai fringillidi, ai passeracei ed ai turdidi si chiude il 31 gennaio, fatta eccezione per il tordo, il tordo sassello e la cesena, la cui caccia si chiude il 31 marzo.

Art. 3.

La caccia alla selvaggina stanziale protetta, ad esclusione della zona montana di cui all'articolo 5, è permessa dal 1° ottobre al 31 dicembre, salve le seguenti eccezioni:

a) la caccia al capriolo maschio, anche con munizione spezzata, è permessa dalla seconda domenica di settembre al 31 ottobre;

b) la caccia al cinghiale è permessa dalla seconda domenica di settembre al 31 dicembre;

c) la caccia al colombo selvatico è permessa dalla seconda domenica di settembre al 31 dicembre.

Art. 4.

La caccia alla selvaggina migratoria ed alla stanziale (compreso il cinghiale) nella zona montana di cui all'articolo 5 è permessa dalla seconda domenica di settembre al 31 dicembre, salve le seguenti eccezioni:

a) la caccia al capriolo maschio, anche con munizione spezzata, è permessa dalla seconda domenica di settembre al 31 ottobre;

b) la caccia al camoscio, anche con munizione spezzata, è permessa dalla seconda domenica di settembre al 15 dicembre.

Art. 5.

Per zona montana si intende il territorio delimitato fra il confine di Stato con la Jugoslavia, il confine di Stato con l'Austria, il confine con la provincia di Belluno, il confine con la provincia di Treviso sino a Borgo Barozzi, di qui seguendo la strada per Stevenà, Caneva di Sacile, Fiaschetti, Polcenigo, Budoia, Aviano, Marsure, Montereale Valcellina, Maniago Libero, Maniago, Fanna, Cavasso Nuovo, Meduno, Toppo, Travesio, Celante, Clauzetto, Vito d'Asio, Forgaria, Cornino, Peonis, Avasinis, Alesso, Cavazzo Carnico, Chiaulis, Villa di Verzegnis, strada provinciale per Villa Santina fino al ponte sul Tagliamento, riva destra del Tagliamento fino al Clap Forât, mulattiera per Preone, Preone, strada per Enemonzo, Colza, Esemon di Sopra, Villa Santina, Caneva, Tolmezzo, Amaro, Stazione Carnia, Venzone, Gemona, Maniaglia, S. Giorgio di Montenars, Artegna, Magnano in Riviera, Borgo Buse, Venchiaredo, Torrente Urana, Borgo Urana, Borgo Vena, Tarcento, Zucchia, Sammardenchia, Ciseriis, Tarcento, Villin, Sedilis, Ramandolo, Torlano di Sotto, Torlano di Sopra, Borgo Cecchin, San Gervasio, Attimis, Faedis, Raschiaccio, Campeglio, Togliano, Montina, Ronchis, Crosada, Cividale, Fornalis, Buccovizza, Albana, Mernicco, confine di Stato con la Jugoslavia, così come da allegato alla presente legge.

Art. 6.

La caccia selettiva nell'intero territorio regionale al capriolo maschio potrà essere esercitata dal 1° giugno al 15 agosto, senza cane e con canna rigata, su autorizzazione dei presidenti delle Amministrazioni provinciali, previo parere dei Comitati provinciali della caccia.

Art. 7.

L'uccellagione nell'intero territorio regionale è permessa dalla seconda domenica di agosto al 31 dicembre, anche con panie e panioni, solo in posti fissi debitamente denunciati.

Art. 8.

Quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, i presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentiti i Comitati provinciali della caccia, possono disporre restrizioni in ordine ai periodi di esercizio di caccia e di uccellagione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Art. 9.

Le foreste comprese nel patrimonio forestale della Regione sono costituite di diritto in bandite di rifugio e di ripopolamento.

La gestione tecnica ed amministrativa di tali bandite è affidata all'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 10.

Cessano di avere applicazione nel territorio regionale le disposizioni dell'articolo 12, primo, secondo, terzo e quarto comma, dell'articolo 13 e dell'articolo 38, terzo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nonchè ogni altra disposizione dello stesso regio decreto, che sia incompatibile con la disciplina della presente legge o, comunque, con l'esercizio da parte della Regione delle funzioni ad essa trasferite in materia di caccia con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presentne legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 ottobre 1966

BERZANTI

(9152)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.